1861 - 2011

Le celebrazioni dell'Unità d'Italia

Esposizione di documenti parlamentari conservati dagli Archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Palazzo Montecitorio
17 marzo 2011

1861 > 2011 > >
150° anniversario Unità d'Italia

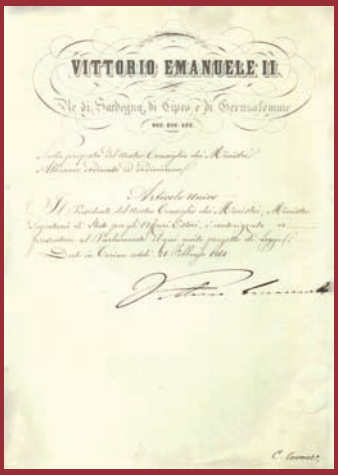

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

1

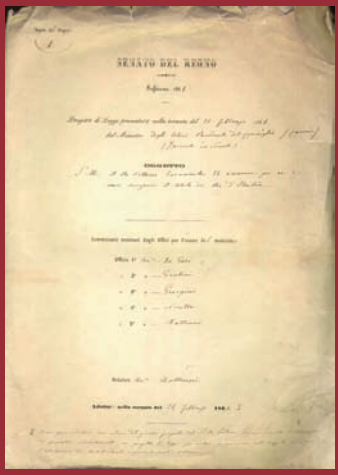

SENATO DEL REGNO

2

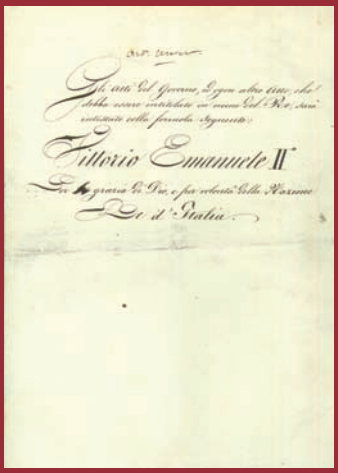

Vittorio Emanuele II

5

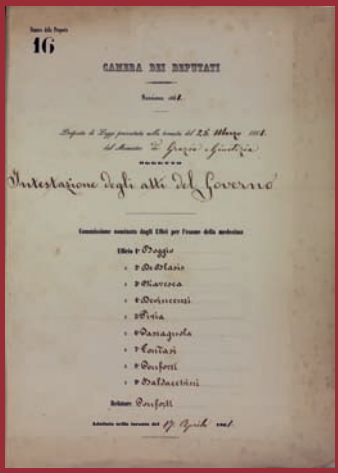

16

CAMERA DEI DEPUTATI

Intestazione degli atti del Governo

6

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Referendum sulla forma istituzionale dello Stato

9

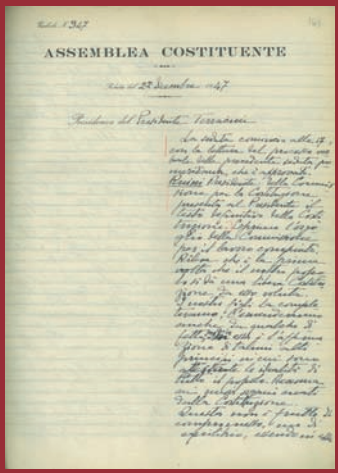

ASSEMBLEA COSTITUENTE

10

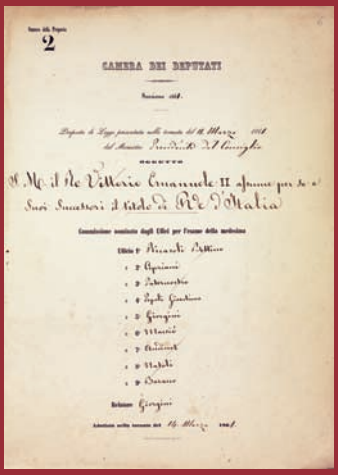

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Progetto di Legge presentato nella tornata del 11 Marzo 1861 dal Ministero Presidente del Consiglio

S. M. il Re Vittorio Emanuele II ordina che sia presentato ai Suoi Successori il titolo di Re d'Italia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Alfonso Pallavicino
" 2° Capriani
" 3° Fabrizio
" 4° Fogli Gaetano
" 5° Giorgini
" 6° Mamiani
" 7° Cadolini
" 8° Napoli
" 9° Bonacci

Relatore Giorgini

Adottato nella tornata del 14 Marzo 1861.

3

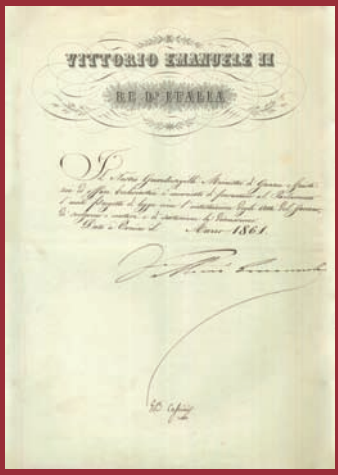

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Vista la Legge di questo giorno, con la quale Noi Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, ordiniamo che sia presentata ai Successori Nostri il titolo di Re d'Italia;

Ordiniamo e comandiamo che la Legge sopra detta, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino il Marzo 1861.

4

Sessione Parlamentare 1861.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 20 Aprile 1861

OGGETTO

Instituzione d'una nuova forza nazionale

Art. 1.

La prima Divisione del nuovo Regno d'Italia avrà l'ordinanza, forza e equipaggiamento, per ordinanza, Marina d'Italia e da Terra del Regno.

Art. 2.

Tutti i Municipj del Regno [illegible] quanto prima, quelli che [illegible] nella Milizia [illegible]

Art. 3.

I Municipj [illegible] nel loro [illegible] [illegible] nella [illegible]

Art. 4.

Tutte le altre [illegible] Deputazione [illegible] e del Senato a norma dei Municipj [illegible] Deputati.

Addì 20 Aprile 1861.

Il Presidente del Senato

7

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

REPUBBLICA

MONARCHIA

Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

8

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

11

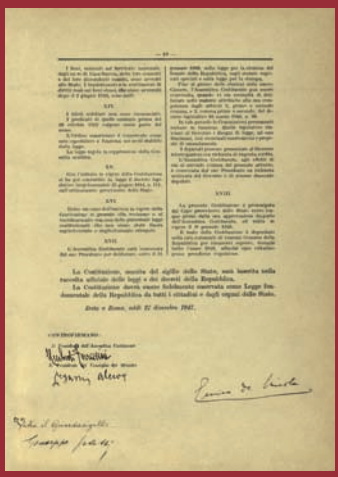

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

12

In occasione della cerimonia solenne del 17 marzo 2011 volta a celebrare nell'Aula di Montecitorio il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata organizzata un'esposizione di documenti parlamentari originali conservati dagli Archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'esposizione si concentra sui documenti connessi a due passaggi fondamentali della storia nazionale: la proclamazione del Regno d'Italia e la nascita della Repubblica.

Attraverso l'alto valore simbolico dei manoscritti e dei documenti parlamentari, gran parte dei quali esposti al pubblico per la prima volta, è possibile partecipare idealmente a due momenti salienti della vita costituzionale e parlamentare dell'Italia unita.

1861 > 2011 > >
150° anniversario Unità d'Italia

1. Il Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, autorizza la presentazione al Parlamento del progetto di legge per cui assume per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia (21 febbraio 1861);

2-3. Fascicoli d'archivio del Senato del Regno e della Camera dei deputati relativi all'approvazione del progetto di legge sull'assunzione del titolo di Re d'Italia (25 febbraio e 14 marzo 1861);

4. Il Re d'Italia, Vittorio Emanuele II, autorizza la presentazione al Parlamento del progetto di legge sulla nuova intestazione degli atti del Governo (18 marzo 1861);

5. Nuova formula d'intestazione degli atti del Governo "... per grazia di Dio e per volontà della Nazione" (18 marzo 1861);

6. Fascicolo d'archivio della Camera dei deputati relativo all'approvazione del progetto di legge sulla nuova intestazione degli atti del Governo (17 aprile 1861);

7. Senato del Regno. Progetto di legge sull'istituzione di una nuova festa nazionale per celebrare il Regno d'Italia e lo Statuto (21 aprile 1861);

8. Particolare della scheda di votazione per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946;

9. Verbale della Corte di Cassazione sulla proclamazione del risultato definitivo del referendum istituzionale (18 giugno 1946);

10. Assemblea Costituente. Verbale della seduta del 22 dicembre 1947 in cui è approvata la Costituzione della Repubblica italiana;

11-12. Originale della Costituzione della Repubblica italiana.